

All. "A" al Rep. 65

STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"SOCIETÀ SAMMARINESE DI CRIMINOLOGIA"

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

ART. 1

(Denominazione - Sede)

È costituita l'associazione denominata "SOCIETÀ SAMMARINESE DI CRIMINOLOGIA", in acronimo "So.S.C.", con sede legale nella Repubblica di San Marino a Dogana in Via Tre Settembre n. 89

ART. 2

(Scopo)

La "SOCIETÀ SAMMARINESE DI CRIMINOLOGIA" è una associazione culturale e scientifico-professionale di studiosi, cultori ed esperti in criminologia clinica ed applicata; tale associazione è apartitica e senza fini di lucro; l'associazione opera nel territorio della Repubblica di San Marino e all'estero.

La finalità della associazione è la diffusione e lo sviluppo della criminologia, lo studio e l'analisi delle condotte e delle politiche criminali, della devianza sociale e della criminalistica, attraverso l'assunzione di iniziative culturali e scientifiche, l'erogazione di premi e/o borse di studio, nonché attività di ricerca e di formazione, seminari, giornate di studio, convegni e conferenze, nazionali ed internazionali.

L'associazione, per il conseguimento dei propri scopi, potrà promuovere convenzioni e collaborazioni con associazioni, società scientifiche, atenei, strutture ed enti pubblici o privati, mantenendo comunque la propria individualità ed autonomia organizzativa. Potrà inoltre federarsi con organismi analoghi a livello internazionale.

Scopi dell'associazione sono anche quello di creare, a livello nazionale, un **albo dei criminologi** dove possano trovare una giusta collazione, a seconda della loro specifica estrazione culturale ed accademica, esperti e professionisti della criminologia e quello di costituire una **biblioteca nazionale di criminologia**.

Le attività promosse dalla associazione si sviluppano sui tre ambiti della disciplina criminologica: quello clinico (psichiatrico-forense e psicologico), quello sociologico e quello giuridico.

ART. 3

(Durata)

La durata dell'associazione è fissata fino al 2100, e detta durata potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

MODALITÀ DI APPARTENENZA - DIRITTI E DOVERI

ART. 4

(Associati)

I soci si distinguono in:

- **Soci fondatori;**
- **Soci ordinari;**
- **Soci sostenitori;**
- **Soci onorari.**

Sono **soci fondatori** i soggetti che hanno espresso la volontà di formare l'associazione, che hanno collaborato alla stesura ed alla approvazione di questo Statuto e che risultano dall'atto costitutivo. Ogni socio fondatore, successivamente all'approvazione dello Statuto, diverrà ad ogni effetto socio ordinario ed onorario dell'associazione. I soci fondatori stabiliscono le cariche del primo Consiglio Direttivo, che verranno indicate dettagliatamente nell'atto costitutivo.

Sono **soci ordinari** tutti coloro che, maggiorenni, ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione. Detti soci possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche, pubbliche o private, che ne facciano domanda al Presidente. Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.

Sono **soci sostenitori** ogni persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che pur non partecipando alla vita associativa, attraverso prestazioni gratuite d'opera, contributi economici e donazioni di beni, contribuiscono al funzionamento ed allo sviluppo dell'associazione accrescendone il prestigio. Detti soci non hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali. Le nomine a socio sostenitore sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.

La revoca della qualifica di socio ordinario e sostenitore viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.

Anche su proposta dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo può nominare *soci onorari* coloro che, con attività di ricerca, professionali o di volontariato sociale, hanno dato un particolare contributo allo sviluppo delle scienze criminologiche. Detti soci possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche pubbliche o private.

Le nomine a socio onorario sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti. Tale forma di associazione ha carattere permanente. Il Consiglio Direttivo può proporre all'assemblea dei Soci la revoca dello status di *socio onorario* qualora lo stesso svolga attività che sono in contrasto con gli interessi sociali o per altri gravi motivi. Le revoche della qualifica di *socio onorario* sono deliberate dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei presenti.

Sono sempre soci onorari i soci fondatori ed i Presidenti emeriti.

I membri dell'associazione sono tenuti a non svolgere attività che siano in contrasto con gli interessi sociali; essi devono condividere ed accettare quanto riportato sul presente statuto e sui regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo. Tale accettazione è acquisita dal Consiglio Direttivo in forma scritta all'atto della richiesta di ammissione come soci.

ART. 5

(Diritto al voto)

Hanno diritto al voto i soli soci ordinari in regola con il pagamento delle quota sociale annuale.

ART. 6

(Ammissione dei soci)

Possono essere ammessi come soci ordinari i laureati in un ateneo sammarinese o straniero, i quali abbiamo seguito un percorso accademico o professionale che abbia attinenza con le scienze criminologiche e forensi. Il Consiglio Direttivo potrà valutare l'ammissione di studenti universitari, regolarmente iscritti presso un ateneo sammarinese o straniero, che abbiano intenzione di approfondire argomenti attinenti alla criminologia, ovvero che intendano specializzarsi o perfezionarsi in discipline criminologiche. Possono essere, inoltre, ammessi come soci ordinari coloro che - in possesso di diploma di scuola media superiore - dimostrino di svolgere, o di avere svolto, un'attività lavorativa, formativa o di volontariato che abbia attinenza con le scienze criminologiche. Oltre ai titoli di studio sammarinesi, sono idonei - per l'ammissione alla So.S.C. - eventuali titoli di studio stranieri equipollenti.

ART. 7

(Capitale Sociale)

L'associazione avrà un capitale sociale che sarà composto dalle quote associative che ogni anno i soci verseranno in favore della stessa. Inoltre, formerà il capitale sociale ogni altro versamento fatto a favore dell'associazione.

ART. 8

(Quota associativa annuale)

I soci ordinari sono tenuti a versare la quota annuale che viene stabilita dal Consiglio Direttivo; la quota in questione è relativa ad un anno solare (da gennaio a dicembre). È escluso da ogni attività della società chi non è in regola con il pagamento annuale. L'ammissione, ovvero il rinnovo annuale, si considera effettivo solo all'atto della ricezione della quota associativa annuale da parte della società.

Fino ad un massimo di un anno di mancato versamento della quota annuale è possibile sanare la situazione di morosità pagando la quota annuale arretrata; dopo un anno di morosità il socio perde il suo status ed è automaticamente escluso dalle attività della Società Sammarinese di Criminologia.

Le quote associative e le indennità di mora sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e dovranno essere comunicate agli associati in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio; entro il 31 dicembre tale organo provvede alla pubblicazione di tali quote sul sito internet dell'associazione. Le quote così stabilite avranno decorrenza a partire dall'esercizio successivo rispetto a quello in cui sono state determinate.

ART. 9

(Obblighi)

Gli associati hanno i seguenti obblighi:

- a) osservare lo statuto ed i successivi eventuali regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci;
- b) ottemperare alle delibere ed alle prescrizioni degli organi sociali;
- c) pagare la quota sociale alle scadenze prefissate;
- d) non svalutare e non compromettere con le loro azioni la dignità di socio e quella dell'associazione.

ART. 10

(Perdita della qualità di socio ordinario)

La qualità di Socio ordinario si perde in caso di:

- a) - scioglimento dell'Associazione;
- b) - dimissioni comunicate con lettera raccomandata al Presidente;

c) - morte dell'Associato , ovvero scioglimento o fallimento se persona giuridica;

d) - mancato versamento delle quote associative; in tal caso la perdita della qualità di Socio ordinario è automatica se dopo un anno di morosità non vengono pagate le quote annuali arretrate unitamente ad una indennità;

e) - espulsione da parte del Consiglio direttivo per comportamenti contrari o comunque incompatibili agli scopi perseguiti dall'Associazione.

L'Associato che per qualunque causa cessi di appartenere all'Associazione non potrà richiedere i contributi versati, né avrà alcun diritto sul fondo comune.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11 (Organi sociali)

Sono organi della Società Sammarinese di Criminologia :

1. L'Assemblea dei Soci.
2. Il Consiglio Direttivo.
3. Il Comitato Scientifico.
4. I Sindaci Revisori.

Nessuna carica è retribuita; a tal fine non possono essere costituiti rapporti di lavoro subordinato o autonomo di qualsiasi genere tra associati.

Il Consiglio Direttivo può stabilire i rimborsi delle spese sostenute e documentate dai soci incaricati di svolgere qualsivoglia attività per conto dell'associazione entro limiti prefissati.

ART. 12 (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei Soci è composta dai soci ordinari, dai soci onorari e dai soci sostenitori; i soci onorari ed i soci sostenitori, qualora non siano anche soci ordinari, non hanno diritto di voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno.

Ogni socio ordinario ha diritto ad un unico voto. E' ammesso di farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio che abbia diritto di voto mediante delega scritta. Ogni socio non può avere più di sette deleghe.

ART. 13 (Assemblea Ordinaria)

c) - morte dell'Associato , ovvero scioglimento o fallimento se persona giuridica;

d) - mancato versamento delle quote associative; in tal caso la perdita della qualità di Socio ordinario è automatica se dopo un anno di morosità non vengono pagate le quote annuali arretrate unitamente ad una indennità;

e) - espulsione da parte del Consiglio direttivo per comportamenti contrari o comunque incompatibili agli scopi perseguiti dall'Associazione.

L'Associato che per qualunque causa cessi di appartenere all'Associazione non potrà richiedere i contributi versati, né avrà alcun diritto sul fondo comune.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11 (Organi sociali)

Sono organi della Società Sammarinese di Criminologia :

1. L'Assemblea dei Soci.
2. Il Consiglio Direttivo.
3. Il Comitato Scientifico.
4. I Sindaci Revisori.

Nessuna carica è retribuita; a tal fine non possono essere costituiti rapporti di lavoro subordinato o autonomo di qualsiasi genere tra associati.

Il Consiglio Direttivo può stabilire i rimborsi delle spese sostenute e documentate dai soci incaricati di svolgere qualsivoglia attività per conto dell'associazione entro limiti prefissati.

ART. 12 (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei Soci è composta dai soci ordinari, dai soci onorari e dai soci sostenitori; i soci onorari ed i soci sostenitori, qualora non siano anche soci ordinari, non hanno diritto di voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno.

Ogni socio ordinario ha diritto ad un unico voto. E' ammesso di farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio che abbia diritto di voto mediante delega scritta. Ogni socio non può avere più di sette deleghe.

ART. 13 (Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno. I compiti di tale Assemblea tra l'altro sono:

- a) provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo e dei Sindaci Revisori;
- b) discutere e approvare il programma predisposto dal Comitato Scientifico approvato dal Consiglio Direttivo;
- c) stabilire le modalità di iscrizione ai convegni e a corsi di perfezionamento;
- d) discutere o approvare o modificare il bilancio;
- e) deliberare su acquisti, permuta o alienazioni di beni immobili.

L'avviso di convocazione deve contenere: il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Nello stesso avviso è fissato anche il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione da tenersi nel caso che nella prima convocazione non sia intervenuto il numero dei soci richiesto dal presente Statuto per la regolare costituzione dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve essere spedita agli interessati almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea con lettera semplice, oppure con lettera raccomandata, oppure tramite fax, oppure tramite messaggio di posta elettronica; la comunicazione della convocazione sarà altresì pubblicata sul sito internet dell'associazione (www.criminologia-rsm.org).

In ognuno dei casi sopra descritti (posta ordinaria e/o raccomandata, telefax, posta elettronica, pubblicazione sul sito internet) la convocazione è da intendersi comunicata ai soci.

ART. 14

(Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati con diritto di voto o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o per volontà del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisa la necessità.

L'invito verrà inviato con le stesse modalità previste per la convocazione ordinaria.

I compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

- a) lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la conseguente liquidazione, nonché la nomina ed i poteri di uno o più liquidatori;
- b) ogni altra modifica dell'Atto Costitutivo e del presente statuto;
- c) qualunque altro argomento alla competenza di tale assemblea.

Il verbale d'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ART. 15

(Validità delle Assemblee)

L'Assemblea ordinaria si reputa validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria si reputa, invece, validamente costituita in prima convocazione quando saranno presenti il 52% (cinquantadue per cento) dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione almeno il 15% (quindici per cento) dei soci aventi diritto al voto.

La seconda convocazione, che di regola dovrà essere tenuta un'ora dopo la prima, può aver luogo anche un giorno successivo e diverso da quello previsto per la prima convocazione.

Le decisioni, salvo che il presente Statuto non preveda casi specifici, saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 16 **(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, tra cui il Presidente.

Il Presidente ed i Consiglieri rimangono in carica un triennio e possono essere rieletti. Il Presidente non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea dei soci, come prevede l'art. 13 del presente statuto. La nomina del primo Consiglio Direttivo avverrà contestualmente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'associazione.

Nelle assemblee il Presidente ed i Consiglieri hanno diritto ognuno ad un voto.

Il Consiglio Direttivo al suo interno nominerà i membri che dovranno rivestire le seguenti cariche:

- 1) Presidente;
- 2) Vice Presidente;
- 3) Segretario Generale;

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di concerto con il Segretario Generale, ogni volta che lo ritengo opportuno e comunque almeno una volta all'anno; può essere convocato anche su iniziativa di della metà più uno dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo potrà regolamentare la vita dell'Associazione mediante un Regolamento interno che, approvato a maggioranza dei suoi membri, diviene norma vincolante per tutti i soci.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione dei soci ordinari e nomina i soci onorari.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, nomina i membri del Comitato Scientifico.

ART. 17
(Presidente)

Il **Presidente dell'Associazione** è anche Presidente del Consiglio Direttivo, ed è nominato al suo interno.

E' il rappresentante legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio ed ha la firma sociale.

Al Presidente spettano i seguenti compiti:

- 1) coordina e presiede le attività del Consiglio e l'Assemblea dei Soci;
- 2) convoca l'Assemblea ordinaria dei Soci, e ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità convoca quella straordinaria;
- 3) provvede, di concerto con il Segretario Generale, a convocare il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico;
- 4) ha la responsabilità di fare eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione;
- 5) sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'associazione di cui firma gli atti;
- 6) adotta ogni decisione di ordinaria amministrazione, in caso d'urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio salva ratifica entro sessanta giorni;
- 7) rappresenta l'associazione negli organi internazionali.

Ai Presidenti emeriti spetta sempre lo status di socio onorario.

Al fine della gestione amministrativa potranno essere aperti conti correnti bancari e/o postali intestati alla associazione denominata "Società Sammarinese di Criminologia".

Il Presidente può richiedere, per conto dell'associazione, l'accensione di un fido che non sia superiore ad euro tremila/00.

ART. 18
(Vice Presidente- Segretario Generale)

Il Vice Presidente dell'associazione è anche vice presidente del Consiglio Direttivo. Egli sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; la firma del Vice Presidente, di per se stessa, giustifica l'impedimento del Presidente. In caso di impedimento, assenza o decadenza del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in seno al Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale dell'associazione è anche segretario generale del Consiglio Direttivo. Egli ha le seguenti mansioni:

- 1) convoca, di concerto con il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico;
 - 2) conserva ed aggiorna il registro dei soci ed il libro dei verbali delle assemblee;
 - 3) redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci;
 - 4) custodisce l'archivio dell'associazione e ne cura la corrispondenza.
- In sua assenza le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

ART. 19 (Comitato Scientifico)

È composto da un numero di membri compreso tra tre e sei, designati dal Consiglio Direttivo fra i Soci, anche onorari, e/o coloro che reputa possano utilmente contribuire ad orientare lo svolgimento delle attività dell'Associazione con metodo e approccio coerente alla sua vocazione scientifica. E' membro di diritto il Presidente del consiglio Direttivo.

Qualora il Comitato scientifico sia composto da più di tre membri il Presidente del Consiglio Direttivo nominerà fra questi un Coordinatore e se lo ritiene necessario ai fini del buon funzionamento del Comitato anche un Segretario.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente, di concerto con il Segretario Generale, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Il Comitato Scientifico ha la facoltà di individuare delle aree di ricerca all'interno delle quali sviluppare ed approfondire particolari tematiche.

Ogni area di ricerca può istituire gruppi di ricerca su specifici argomenti di interesse criminologico; ogni socio ordinario, compresi i membri del Consiglio Direttivo, può proporre al Comitato Scientifico la creazione di un gruppo di ricerca, presentando un progetto dettagliato.

Il Comitato Scientifico, letto il progetto, vota per la sua costituzione; ad ogni membro spetta un voto. Se la metà più uno dei presenti vota per la costituzione, il socio proponente verrà nominato "Delegato" per il neo gruppo.

Al Comitato Scientifico spettano le seguenti mansioni:

- 1) propone le attività che andranno a costituire il programma annuale dell'associazione;
- 2) propone al Consiglio Direttivo i nominativi degli esperti che presenzieranno ai convegni, alle conferenze, alle giornate di studio, ai corsi e a tutte le attività di formazione;

- 3) può curare i rapporti con i singoli esperti per la formazione di un programma per convegni, conferenze, giornate di studio, corsi ed attività di formazione;
- 4) propone al Consiglio Direttivo l'ammissione di uno o più soci onorari.

ART. 20

(Sindaci Revisori)

I **Sindaci Revisori** sono due membri designati dall'Assemblea dei Soci; il loro compito è quello di vigilare sulla regolarità dei bilanci e dei libri contabili con potere di controllo e con la responsabilità stabilita dalle leggi. Hanno la facoltà di presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri qualora ravvisi irregolarità di ordine contabile. I Sindaci rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.

TITOLO IV

PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

ART. 21

(Patrimonio dell'associazione)

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative, versate annualmente dai soci ordinari;
2. contributi volontari, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
3. quote provenienti da iniziative curate dall'associazione, in particolare derivanti da diritti di segreteria da parte di iscritti a seminari, convegni corsi ed altre attività culturali e/o scientifiche;
4. erogazione conseguente gli stanziamenti deliberati dagli Stati e da altri Enti Pubblici e/o Privati;
5. altri proventi conseguiti dall'associazione per il perseguimento o a supporto dell'attività istituzionale;
6. eventuali proventi di diritti d'autore per opere scientifiche pubblicate a cura dell'associazione;
7. entrate derivanti da interessi attivi su conti correnti o depositi;
8. entrate derivanti da riserve statuarie
9. beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
10. avanzi di gestione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve comunque essere in armonia con le finalità statuarie dell'associazione.

ART. 22

(Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo, predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da presentare all'assemblea dei soci.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e precisione seguendo le disposizioni previste dalla legge vigente.

ART. 23

(Cessazione dell'attività)

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci come già previsto dal presente Statuto. Il patrimonio non è mai ripartibile tra i soci né durante la vita dell'associazione, né all'atto dello scioglimento; nel caso di scioglimento, in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo, dell'associazione, quanto rimasto del patrimonio verrà donato ad associazioni benefiche nazionali e/o internazionali.

TITOLO V DISPOZIONI FINALI

ART. 24

(Normativa di riferimento)

L'Autorità Giudiziaria della Repubblica di San Marino sarà competente in modo esclusivo a conoscere tutte le controversie fra i soci, in quanto tali, e quelle tra i soci e l'associazione, tutte le controversie e le questioni relative alle responsabilità degli Organi di gestione, Sindaci, nonché le controversie fra queste e l'associazione.

L'associazione ed i soci si impegnano ad osservare la Legge della Repubblica di San Marino presente e futura, nonché le disposizioni contenute nei trattati internazionali intervenuti fra questo ed altri Stati.

Per tutti quanto non regolato e previsto nel presente statuto, si applicano le norme vigenti in materia nel territorio dello Repubblica di San Marino.

F.to: Dott. Veratti Daniele

F.to (per esclusiva attestazione di fedele trasposizione del verbale assemblea):
Tomassini Angela e Delvecchio Andrea

F.to: Dott.ssa Silvia Micheloni, Notaio